

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XVI

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G. n°26967/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17.01.2023,  
vertente

TRA

[REDACTED], ([REDACTED]), in persona del [REDACTED],  
[REDACTED], con sede in [REDACTED], rappresentata  
e difesa dal Prof. Avv. [REDACTED] del Foro [REDACTED] sia  
congiuntamente che disgiuntamente con l'Avv. [REDACTED]  
del Foro [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo  
studio dell'Avv. [REDACTED], come da procura speciale unita al  
presente atto, con indicazione del numero di fax [REDACTED], e-mail [REDACTED]  
e con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche agli indirizzi PEC  
[REDACTED]

ATTRICE

E



██████████ S.p.A., con sede legale in ██████████, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di ██████████, aderente al ██████████, in persona del dott. ██████████ (██████████), domiciliato per la carica ██████████, quale ██████████, e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza - secondo livello centrale - giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014 ai sensi del vigente Statuto sociale, e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. ██████████, in data 12 maggio 2014 (sub. 40), repertorio n. 33190, raccolta n. 15728, registrata in Siena il 15 maggio 2014 al n. 2401 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi (codice fiscale LCNMSM64P09I921G) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Antonio Bosio n. 2, giusta procura alle liti acclusa alla busta telematica. Dichiara di voler ricevere comunicazioni e avvisi inerenti l'epigrafato giudizio ai seguenti recapiti: telefax 06.23317590 - P.E.C. massimoluconi@ordineavvocatiroma.org

CONVENUTA

(materia: contratti bancari; codice materia: 140041)

OGGETTO: risarcimento danni.

All'udienza del 17.01.2023 i procuratori delle parti concludevano come in atti.

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ██████████ conveniva in giudizio la ██████████, premettendo che:

-in data 9.7.1997 il Tribunale di Pisa, nel procedimento n. 308/97 RGC, aveva autorizzato essa attrice a procedere al sequestro conservativo nei confronti della ██████████ fino alla concorrenza di lire lire 417.964.000 (€ 215.860,39) su tutti i beni mobili, immobili e crediti anche presso terzi di pertinenza della resistente (provvedimento confermato a seguito dell'interposto reclamo ad opera della soccombente);



- essa attrice, a mezzo ufficiale giudiziario, aveva dato esecuzione al cennato provvedimento, mediante atto di citazione notificata alla [REDACTED], con ordine di non disporre delle somme sottoposte al vincolo giudiziario ed invito a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.;
- tuttavia, la predetta [REDACTED] aveva reso la seguente dichiarazione: "[REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] esiste un rapporto intestato alla [REDACTED] che non presenta partite utili a soddisfare il creditore procedente", ritualmente contestata dall'odierna attrice che, in proposito, aveva invocato l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.
- nelle more, a conclusione del procedimento ex art. 669 *octies* svoltosi tra [REDACTED] e la [REDACTED] con sentenza n. 26/2001, aveva confermato il sequestro ed aveva condannato quest'ultima al pagamento della somma di lire 342.964.000 (€177.126,16), oltre interessi legali e spese di lite;
- con sentenza n. 26302/2002, resa nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 548 c.p.c., era stata confermata la sussistenza dei rapporti debitori del terzo [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] e segnatamente presso la filiale di [REDACTED] di somme costituite in pegno pari al 15% delle somme erogate in prestito dalla detta [REDACTED] e vincolate sui conti nn. 35857010, 35857020, 35857030 e 35857040 con conseguente condanna del terzo al pagamento delle spese processuali;
- la [REDACTED] aveva proposto appello avverso la sentenza resa nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo a conclusione del quale la medesima Corte territoriale aveva riformato la detta sentenza solo in punto di condanna alle spese;
- la stessa banca aveva proposto ricorso per Cassazione contestando la sussistenza della giurisdizione italiana ed instando altresì per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui aveva statuito che presso la filiale di [REDACTED] vi erano somme della [REDACTED] nel limite del 15%;
- il giudizio si era concluso con pronuncia della Suprema Corte resa a Sezioni Unite con cui aveva statuito la esistenza della giurisdizione italiana;
- essa attrice aveva proceduto, quindi, a riassumere la procedura esecutiva sospesa tuttavia conclusasi con declaratoria di improcedibilità del giudice dell'esecuzione, per impossibilità di quantificare la somma assoggettata ad espropriazione;
- avverso il citato provvedimento essa istante aveva proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo che il credito risultava determinabile, avendo la sentenza resa dal tribunale di Roma



individuato le somme oggetto di accertamento dell'obbligo del terzo con l'espresso riferimento al loro ammontare che pertanto risultava determinabile (15% USD 14.450.000,00);

- tuttavia il Tribunale di Roma con sentenza n. 21399/2016 aveva rigettato l'opposizione;
- avverso tale sentenza essa esponente aveva proposto ricorso per Cassazione che, con ordinanza del 16266/18, ne aveva dichiarato l'inammissibilità;

Alla stregua dei suesposti rilievi chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:

*"Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contraris reiectis,*

*- in via principale, condannare la [REDACTED] al pagamento della somma di € 519.471,36 quale somma dovuta dalla [REDACTED] a titolo di risarcimento del pregiudizio patrimoniale derivante dalla inveritiera dichiarazione della [REDACTED] nel giudizio n. 34804/2007 R.G.E. davanti Tribunale di Roma, a titolo di responsabilità ex art.2043 c.c.;*

*- in via sussidiaria ed alternativa, ove non fosse ritenuta esperibile l'azione aquiliana, condannare la [REDACTED] al pagamento della somma pari ad € 519.471,36 ex art.2041 c.c..*

*Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. In via istruttoria la comparente chiede fin d'ora la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e riserva ogni altra deduzione, produzione e richiesta anche istruttoria".*

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] che deduceva:

- l'infondatezza della domanda attorea posto che la dichiarazione resa dalla predetta ai sensi dell'art. 547 c.p.c. ben lungi dall'essere inveritiera, si limitava a dichiarare, secondo quanto richiesto dallo stesso creditore precedente nell'atto di sequestro, che presso la filiale, agenzia n. 11, della [REDACTED] esisteva un rapporto intestato alla [REDACTED] che non presentava partite utili a soddisfare il creditore precedente e che, solo in seno al procedimento ex art. 548 c.p.c. il creditore precedente deduceva l'esistenza di depositi intestati alla società debitrice, in essere presso la filiale della [REDACTED];
- che, ad ogni modo, era stato definitivamente accertato, con statuizione avente efficacia di giudicato che:
- la [REDACTED] aveva, quindi, reso la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. con esclusivo riferimento ai rapporti in essere con la [REDACTED], dichiarando che il rapporto intestato alla predetta società non presentava "partite utili a soddisfare il creditore precedente" (cfr. All. 4);
- il Tribunale di Roma, nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, rigettava



le istanze istruttorie formulate da [redacted] in ordine ai rapporti tra la [redacted], [redacted] [redacted] Italiana Progetti E [redacted], ritenendo che l'oggetto del giudizio dovesse essere limitato al rapporto di conto corrente intercorso tra debitore e terzo pignorato presso [redacted] [redacted];

- il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 26302/2002, pubblicata il 27/06/2002, accertava la veridicità della dichiarazione di terzo resa dalla [redacted], in quanto presso l'[redacted] [redacted] non vi erano somme di pertinenza della debitrice [redacted];

- la Corte di Appello, con sentenza n. 1026/2007, riformava la sentenza di primo grado in punto di spese di lite, statuendo che le spese del giudizio di primo grado e di quelle di appello dovevano essere compensate per metà tra le parti, dal momento che la [redacted] aveva correttamente reso la propria dichiarazione di valore ex art. 547 c.p.c. in ordine ai rapporti individuati da [redacted] (cioè i rapporti in essere presso l'Agenzia n. 11 di Roma);
- la banca non aveva mai contestato l'esistenza del rapporto di pegno presso la propria filiale tedesca, né tanto meno la documentazione prodotta dalla [redacted];
- deduceva, altresì, la carenza del nesso causale tra la condotta tenuta dalla banca e la mancata assegnazione, da parte del giudice dell'esecuzione, delle somme di pertinenza della IPE;
- l'infondatezza della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche in punto di illegittimità della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno;
- l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. proposta in via subordinata dalla [redacted];

Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:

*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e per tutti i motivi di cui in narrativa:*

*- rigettare tutte le domande spiegate da [redacted], perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa”.*

Con memoria 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'odierna esponente procedeva alla rettifica della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, all'uopo, quantificandola in € 215.860,39.

All'udienza del 17.01.2023 la causa, a seguito della precisazione delle conclusioni, siccome rassegnate in atti dai procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE



Ritine il giudicante che la domanda di risarcimento dei danni formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c. non possa trovare accoglimento perché infondata.

Ed invero, con la sentenza del 28.02.2017 n. 5037, il Supremo Collegio, conformemente al precedente indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. Sent. 18.12.1987, n. 1407 e Cass. Civ. Sent. 04.03.2015, n. 4380), ha ribadito il principio secondo cui nel caso di dichiarazione del terzo dall'evidente contenuto ingannevole, atta ad arrecare un pregiudizio al creditore precedente ed, al contempo, in grado di favorire il debitore esecutato, il primo potrà agire nei confronti del terzo ai sensi dell'art. 2043 c.c..

La Suprema Corte, non condividendo un orientamento dottrinale minoritario che opinava per l'applicabilità nei confronti del terzo dell'art. 96 c.p.c, ha confermato la configurabilità in capo a quest'ultimo di una responsabilità di natura aquiliana.

Il fondamento di tale responsabilità è da individuarsi, a giudizio del Supremo Collegio, nel presupposto che la condotta colposa o dolosa del terzo abbia causato un ritardo al creditore nel veder soddisfatto il proprio diritto di credito.

Tanto precisato vale la pena di osservare che la **[redacted]** assume di aver patito una lesione del proprio diritto di credito che, in concreto non è risultato soddisfatto, a causa della inveritiera dichiarazione resa, ex art. 547 c.p.c., dalla **[redacted]**.

E segnatamente, con la cennata dichiarazione, la predetta **[redacted]** si sarebbe limitata a dichiarare che presso la specifica filiale, Agenzia n. 11, non vi erano somme di pertinenza della debitrice IPE atte a soddisfare la pretesa creditoria.

Ed infatti, a fronte di tale dichiarazione, l'odierna esponente incardinava, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, deducendo l'esistenza di rapporti tra il debitore esecutato e la banca (*debitor debitoris*) presso la filiale **[redacted]** **[redacted]** avente ad oggetto somme costituite in pegno, per un importo del 15% delle somme erogate in prestito dalla medesima **[redacted]** **[redacted]** e, vincolate sui conti nn. 35857010, 35857020, 35857030 e 35857040.

In detta sede, tuttavia, la banca convenuta in responsabilità non ha contestato né negato l'esistenza di tali rapporti, avendo, del resto, contestato solo il difetto di giurisdizione del giudice Italiano a conoscere di rapporti intrattenuti tra essa ed il debitore esecutato presso una filiale estera.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 26302/2002 – con statuizione passata in giudicato- accertava l'*an* del credito, ritenendo al contempo, non possibile procedere alla determinazione del quanto per mancanza di sufficienti prove.



In proposito mette conto rammentare, per quanto qui di interesse, che a seguito dell'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (per omessa o non veridica dichiarazione ) sul creditore precedente, che agisce iure proprio e nei limiti del proprio interesse, grava l'onere di provare l'entità del saldo del credito del debitore nel suo complessivo ammontare, oltre che l'esistenza di esso.

Ciò detto, la Corte d'Appello di Roma - innanzi alla quale la su richiamata pronuncia veniva contestata in punto di condanna alle spese- ha in effetti ritenuto che, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., la ██████████ si è attenuta alla specifica ed originaria richiesta della ██████████ diretta all'accertamento di somme presso la filiale di Roma su menzionata.

Appare, inoltre, significativo osservare che a seguito della declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione, giusta ordinanza del G.E. del 28.06.2011, per impossibilità di procedere all'assegnazione poiché il credito oggetto di esecuzione, pur certo nell'*an*, risultava insuscettibile di determinazione quantitativa, ██████████ nei giudizi successivi, finanche in sede di ricorso per Cassazione, ha sostenuto che il *quantum* del credito risultava essere assolutamente determinabile, sulla scorta di tutta la documentazione prodotta e della non contestazione della banca in ordine alla medesima.

Nella stessa sede ha sostenuto di aver prodotto tutta la documentazione necessaria e sufficiente ai suddetti fini, documentazione integrata dalla banca che, con comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, produceva la lettera attestante la costituzione dei conti esteri, il contratto di finanziamento con traduzione in lingua italiana e la lettera di pegno.

Parimenti in detta sede sosteneva che la banca non avesse mai contestato né negato l'esistenza dei predetti rapporti, oltre a non aver mai contestato tutta la documentazione versata in atti dalla ██████████.

Ebbene, da siffatta premessa, che tiene conto della condotta effettivamente tenuta dalla banca, quale *debitor debitoris*, convenuta in seno al processo esecutivo tra le medesime parti intercorso, non pare potersi arguire la invocata responsabilità ex art. 2043 c.c.

Ed invero, assumerebbe l'odierna attrice che a cagione della dichiarazione inveritiera ex art. 547 c.p.c. resa dalla convenuta le sarebbe stata preclusa la acquisizione delle somme da quest'ultima detenuta e di pertinenza della ██████████ presso la filiale di ██████████.

La citata circostanza compendierebbe la condotta illecita di cui all'art. 2043 c.c.

E tuttavia, non può sottacersi che, come inferibile dalla documentazione versata in atti, non appare predicabile la condotta tipica atta a giustificare il risarcimento del danno, posto che difetterebbe in



questo caso il requisito della illiceità che inderogabilmente deve connotare la condotta che si assume lesiva e pregiudizievole del proprio diritto.

Tale imprescindibile requisito risulta smentito se solo si considera che la dichiarazione resa dalla banca era strettamente riferita ad una specifica richiesta formulata dalla [REDACTED], (così come pacificamente asseverato in sentenza dalla corte d'appello di Roma); va pure aggiunto che in altra sede, contrariamente a quanto sostenuto nella presente, e come su accennato, la [REDACTED] ha più volte sostenuto che il *quantum* del credito riferibile ai rapporti intrattenuti tra il debitore esecutato e la banca fosse assolutamente determinabile, sulla scorta della documentazione versata in atti (nel giudizio ex art. 548 c.p.c.) e mai contestato dalla banca, che avrebbe altresì integrato la documentazione relativa a quegli specifici rapporti.

L'impossibilità di procedere alla esatta quantificazione dei rapporti di credito intercorrenti tra il debitore esecutato ed il debitore debitoris non appare riferibile alla condotta di quest'ultima, ancorché se si consideri che lo stesso attore ha a suo tempo sostenuto che dalla documentazione in atti e dalla non contestazione della banca sarebbe stato sufficientemente provato l'*an* del credito ma anche che il *quantum* che risultava assolutamente determinabile.

Pertanto, attesa la carenza dell'elemento tipico, siccome richiesto dall'art. 2043 c.c., della condotta illecita, ed altresì della stretta riferibilità del danno alla condotta, non potendosi già solo per questo ritenersi integrata la responsabilità aquiliana della banca, la domanda deve essere respinta.

Ed infatti come noto, a parer del supremo collegio *“gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. Ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di detti elementi, la domanda di risarcimento va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri”* (cfr. ex multis Cass. Civ. Sent. n° 2422/2014).

- Arricchimento senza causa.

Va accolta l'eccezione di inammissibilità, proposta dalla convenuta, della domanda subordinata di arricchimento senza causa posto che il rimedio pacificamente esperibile nel caso che ne occupa debba essere individuato nell'azione di cui all'art. 2043 c.c., attesa la natura sussidiaria dell'azione di cui all'art. 2041 c.c..

Ed invero il carattere sussidiario, come pure sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, postula la proponibilità della cennata azione solo qualora nessun altro rimedio sussista, ovvero, non possa essere esperito per carenza ab origine dei requisiti normativi.

Le spese di lite- che tengono conto del ridimensionamento in corso di causa della pretesa creditoria- seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.





Sentenza n. 6612/2023 pubbl. il 27/04/2023

RG n. 26967/2020

Repert. n. 9764/2023 del 27/04/2023

P.Q.M.

Respinge la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.

Dichiara inammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

Condanna l. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ a rifondere in favore della società convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 7.795,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Roma, 21 aprile 2023.

Il Giudice

Dott. Maurizio Manzi

